

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2026)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1971 (V. Stampato n. 3837)

d'iniziativa dei deputati CERAVOLO Sergio, ZUCCHINI, AZIMONTI e QUERCI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 dicembre 1971*

**Passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli
dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il punto 6) dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1968, n. 173, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona; il punto 4) dell'articolo 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova; il punto 8) dell'articolo 2 della legge 6 maggio 1940, n. 500, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Napoli, sono rispettivamente sostituiti dal seguente:

« Provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale.

Con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti all'espletamento del servizio.

La convenzione dovrà stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo dell'Ente porto di for-

nire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio ».

Art. 2.

Per il primo esercizio di applicazione della presente legge, le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non dovranno essere superiori a quelle sostenute dalla Azienda medesima per gli appalti in corso all'entrata in vigore della presente legge.